

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2820

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2004

—————

Regime fiscale di finanziamenti e contributi agli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP)

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge propone una sorta di interpretazione autentica, stabilendo l'esenzione fiscale di finanziamenti e contributi erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per l'acquisto o la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica. Si stabilisce inol-

tre la non imponibilità ai fini delle imposte dirette, imposte indirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei trasferimenti a titolo gratuito di immobili di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dello Stato, delle regioni e delle province autonome, disposti per legge a favore degli stessi Istituti autonomi per le case popolari. Si stima un onere di 35 milioni di euro a decorrere dal 2004.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Regime fiscale dei finanziamenti e contributi agli Istituti autonomi per le case popolari)

1. I finanziamenti ed i contributi erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, ed i trasferimenti a titolo gratuito di immobili di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dello Stato, delle regioni e delle province autonome, disposti per legge a favore degli stessi IACP, non si considerano elementi economici o patrimoniali a qualunque titolo imponibili ai fini delle imposte dirette, delle imposte indirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 35 milioni di euro annui per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

